AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 149 DEL 01/02/2024

OGGETTO

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, PRESSO U.O.C. PEDIATRIA - U.O.S. TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA DELL'OSPEDALE DI VICENZA - DOTT.SSA VALERIA AGUGLIA.

Proponente: UOS FORMAZIONE Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 169/24

Il Dirigente "UOS Formazione" riferisce:

"L'Università degli Studi di Udine ha chiesto, con nota agli atti, la stipula della convenzione individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Valeria Aguglia, iscritta al 3° anno della Scuola di Specializzazione in Pediatria dell'Ateneo medesimo, che frequenterà l'UOC di Pediatria di Vicenza – UOS Terapia Intensiva Pediatrica.

In merito alla formazione medico specialistica, la Regione del Veneto con DGR n. 1718 del 30/12/2022, punto R) ha confermato che l'instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi, deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta dell'Area Sanità e Sociale.

Tenuto conto delle disposizioni di cui sopra, questa Azienda, con nota prot. n. 7915 del 23/01/2024, ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio di nulla osta per la stipula della convenzione in oggetto.

La Direzione Risorse Umane del SSR Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, con nota protocollo n. 42548 del 26/01/2024, ha espresso nulla osta alla stipula dell'accordo individuale, nel testo concordato con l'Ateneo richiedente.

Ricordato che:

- la formazione dei medici specialisti è disciplinata dal Titolo VI del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive nn. 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva n. 93/16/CE;
- in conformità a quanto disposto dall'art. n. 43 del richiamato D.Lgs. n. 368/99, con il decreto interministeriale n. 68/2015 di "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Ricordato, inoltre, che con decreto interministeriale n. 402/2017 è stato sancito il principio di esclusività delle strutture/UOC che fanno parte della rete formativa delle scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Premesso quanto sopra, preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile di UOS Terapia Intensiva Pediatrica, Dott.ssa Paola Ferrarese, si propone l'approvazione della convenzione con l'Università degli Studi di Udine per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Valeria Aguglia, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione".

Il medesimo Dirigente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- 1. di approvare la convenzione individuale con l'Università degli Studi di Udine per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Valeria Aguglia, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- 3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
- 4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo (dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario f.f. (dr. Cristiano Finco)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE (Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE hic sunt futura

DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA

ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

TRA

L'Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Area medica (di seguito denominata Università), con sede e domicilio fiscale in Udine, via Palladio n. 8, C.F. 80014550307, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Prof Leonardo Alberto Sechi, nato ad Alghero in data 31/07/1958 il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta

E

L'Azienda ULSS n. 8 "Berica" di seguito denominata Azienda, con sede e domicilio fiscale in Viale Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza C.F - P. IVA: 02441500242, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede della medesima;

PREMESSO

- che il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 ha definito gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;
- che il MIUR, Direzione generale per lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, ha accreditato, con Decreto Direttoriale n. 1309 del 3 luglio 2019, le scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Udine e le relative strutture della rete formativa delle singole scuole;
- che l'articolo 1.2 dell'Allegato "1" al D.I. 13 giugno 2017 n. 402, consente, al fine di perfezionale la formazione dei medici in formazione specialistica di ciascuna Scuola, di avvalersi di ulteriori strutture extra rete formativa, pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza dello specializzando, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;
- che il Dipartimento di Area medica, nella seduta del 7 febbraio 2018, ha approvato il presente schema-tipo di convenzione, autorizzando il Direttore del Dipartimento a sottoscrivere l'atto definitivo:

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula il seguente accordo per lo svolgimento dell'attività extra rete formativa del **Dott.ssa Valeria Aguglia**

L'Azienda fa parte della rete formativa di altro Ateneo e non ha raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica frequentanti la propria struttura.

L'Azienda accoglie il medico in formazione specialistica:

Cognome: AGUGLIA Nome: Valeria
Nata a: San Cesario di Lecce (LE) il 23/02/1994

cod. fiscale: GGLVLR94B63H793P

Residente a: Udine (UD) in Piazza Chiavris n. 60 cap.: 33100 cell. 3405665097

e-mail: valeriaaquqlia@gmail.com

iscritta al: Terzo anno di corso presso la Scuola di specializzazione in Pediatria

dal mese di Febbraio 2024 al mese di Giugno 2024, per n. 7 giorni la settimana presso la UO di Terapia Intensiva pediatrica con sede presso l'Ospedale "S. Bortolo" Via Ferdinando Rodolfi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE hic sunt futura

DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA

n. 37 Vicenza Cap. 36100, al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel seguente programma formativo individuale:

Attività e obiettivi previsti:

La dr.ssa Aguglia frequenterà la Terapia Intensiva pediatrica per un approfondimento delle conoscenze e degli skills correlati alla materia di studio nell'ambito delle attività di un centro ospedaliero HUB.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza del tirocinante è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della scuola di specializzazione.

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida della Dott.ssa Paola Ferrarese, indicata come tutor dal soggetto ospitante.

Il Tutor universitario è la Prof.ssa Paola Cogo.

L'accertamento e monitoraggio della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor aziendale, il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti nel progetto.

Gli obblighi del tirocinante sono i seguenti:

- svolgere unicamente le attività rientranti nelle proprie competenze di specializzando, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'Azienda;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati ed informazioni acquisiti durante lo svolgimento dell'attività presso l'Azienda.

La copertura assicurativa (per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal tirocinante nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale - D. Lgs n. 368/99 art. 41, comma 3) è a carico della struttura ospitante.

Gli oneri relativi all'assicurazione per colpa grave restano a carico del medico in formazione specialistica.

L'Azienda assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione le uniformi di servizio, nonché l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista per i soggetti esterni.

Ai fini degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e D. Lgs. 101/2020, durante lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo, il medico in formazione specialistica inviato presso la struttura ospitante è equiparato al lavoratore della struttura stessa. In applicazione dell'articolo 10 del DM 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.lgs. 81/2008 e dal D. Lgs. 101/2020, è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante. Le parti si impegnano a garantire l'attuazione degli adempimenti previsti in materia di sicurezza sul lavoro come di seguito specificato. In particolare, l'Azienda garantirà al medico in formazione specialistica che svolgerà le attività presso la propria struttura:

- a) la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 per tramite del proprio medico competente al fine di valutare l'idoneità alla mansione specifica;
- b) la fornitura dei dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove richiesti in relazione alle attività esercitate e ai relativi rischi;
- c) l'informazione, la formazione "generale" e la formazione "specifica" in materia di sicurezza sul lavoro (ex art. 36 e art. 37 del D. Lgs. 81/2008), qualora non già effettuata e documentata, in funzione dei rischi riferiti alla mansione e le conseguenti misure di sicurezza come previsto dagli



DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA

accordi fissati in sede di Conferenza Stato Regioni; in alternativa, assicura altra formazione che possa essere riconosciuta come credito formativo ai sensi delle vigenti disposizioni e accordi;

d) Informazione e formazione integrativa, qualora ritenuta necessaria, correlata agli aspetti specifici scaturiti della valutazione dei rischi, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e sicurezza in vigore presso la struttura presso cui verrà svolta l'attività.

Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia soggetto anche ai rischi derivante dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, l'Azienda garantirà l'attuazione degli adempimenti stabiliti dal Titolo IX del D. Lgs. 101/2020 e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso per la tutela della salute e sicurezze del medico in formazione specialistica, tra cui in particolare:

- a) la classificazione dei lavoratori esposti ai fini della radioprotezione e l'attivazione della sorveglianza fisica per tramite del proprio esperto di radioprotezione;
- b) fornitura dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e, qualora necessario, dei mezzi per la sorveglianza dosimetrica individuale dei lavoratori;
- c) la sorveglianza sanitaria effettuata dal proprio medico autorizzato;
- d) adequata informazione e formazione.

Il medico in formazione specialistica è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in particolare di quanto stabilito dall'art. 20 del D. Lgs. 81/2008 e dall'art. 118 del D. Lgs. 101/2020 e di quanto previsto dai regolamenti, disposizioni e procedure in vigore presso la sede di svolgimento delle attività.

L'azienda provvede ad informare l'Università di ogni incidente/infortunio capitato al medico in formazione specialistica durante lo svolgimento delle attività presso la propria struttura.

Ogni variazione del calendario di stage (periodo, orario) deve essere tempestivamente comunicata al Servizio didattica DAME - Scuole di Specializzazione.

A conclusione del periodo di attività extra rete formativa, l'Azienda, nella persona del tutor Aziendale, rilascerà certificazione dell'attività formativa svolta dal medico in formazione.

Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Udine n. 59443/2015 dd. 23/06/15.

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 della parte 2[^] della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131, con spese a carico della parte che avrà interesse alla registrazione stessa.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo degli Stati membri dell'Unione Europea ed in particolare del Garante per la protezione dei dati personali.

I dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L'Università degli Studi di Udine rende disponibile l'informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del sito web www.uniud.it.

I dati personali di dipendenti o collaboratori (nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente contratto, sono trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne discende, in conformità



DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA

all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti o collaboratori nell'ambito delle proprie procedure interne.

Resta inteso che i Dati saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Il presente atto inoltre è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990 e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Per l'Università degli Studi di Udine

Il Direttore del Dipartimento di Area medica Prof Leonardo Alberto Sechi Per l'Azienda ULSS 8 Berica Il Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina